

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

18569-2018

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

**RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARILENA GORGONI - Consigliere -

R.G.N. 21122/2016
 Cron. 18569
 Rep. C.I.
 Ud. 10/05/2018
 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21122-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , SPA (omissis) ;

- intimati -

2018
1413

Nonché da:

(omissis) SPA, in persona del suo
 procuratore speciale Dott. (omissis) ,
 elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

(omissis) , elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e
difende unitamente a se medesimo, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

(omissis) ;

- intimato -

Nonché da:

(omissis) SPA, in persona del suo
procuratore speciale Dott. (omissis) ,
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta



e difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4144/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;




RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 4144/2015, riformando la sentenza n. 15943/03 emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da (omissis) nei confronti dell'avv. (omissis) - per la condotta professionale da quest'ultimo tenuta nella causa promossa nell'interesse dello (omissis) nei confronti di (omissis) in relazione alla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita delle due unità immobiliari, allo stesso destinate, della palazzina per cui è processo - come pure ha accolto la domanda di manleva proposta dall'avv. (omissis) (omissis) contro la s.p.a. (omissis) .

Era accaduto che nel dicembre 2000 lo (omissis) aveva convenuto in giudizio l'avv. (omissis) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della negligenza di quest'ultimo nel condurre una precedente causa proposta nei confronti di tale (omissis) ed introdotta nel 1981, il cui esito aveva visto l'accoglimento della domanda riconvenzionale del (omissis) e la risoluzione di un preliminare di compravendita per colpa di esso (omissis), condannato altresì alla restituzione degli immobili oggetto del preliminare ed al pagamento di 160 milioni delle vecchie lire a titolo di indennità di occupazione. La negligenza addebitabile al legale era consistita essenzialmente nel non aver proposto, contestualmente all'azione ex art. 2932 c.c., anche l'azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende per lavori di completamento dell'edificio, facendolo solo tardivamente. Anche il successivo atto di appello, curato da altro difensore, era stato inoltre respinto.

In esito al giudizio - introdotto nei confronti dell'avv. (omissis) (omissis), nel quale si erano costituiti sia il convenuto sia la sua assicuratrice, la (omissis) Spa, dallo stesso chiamata in causa - il Tribunale di Roma con la menzionata sentenza n. 15934/03 aveva

3bis



respinto la domanda dello (omissis), compensando integralmente le spese processuali tra le parti, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) soltanto l'intervento delle Sezioni Unite (con sentenza n. 1720 del 17 febbraio 1985), aveva posto fine ai dubbi sull'ammissibilità del cumulo dell'*actio quanti minoris* con quella ex art. 2932 cc.; non era pertanto impossibile ravvisare una responsabilità per colpa grave nella scelta di non proporla, nemmeno in via di eccezione, sia nell'originario giudizio che in separato processo (che, per forza di cose, avrebbe potuto essere promosso soltanto dopo il febbraio del 1985 e, dunque, in un momento in cui lo stato di quello ex art. 2932 cc avrebbe verosimilmente sconsigliato l'adozione di un provvedimento di riunione); b) nel contratto preliminare lo (omissis) aveva accettato gli appartamenti nella condizione in cui si trovavano, cosicché non era nemmeno certo che potesse poi dedurre i difetti, soprattutto ove gli stessi fossero riferibili (non agli appartamenti, bensì) alla palazzina nel suo complesso; c) i vizi elencati dall'attore coincidevano con quelli lamentati anche dagli (omissis), che avevano visto accogliere la loro domanda di risarcimento danni evidentemente perché legittimati a farla valere; d) trattandosi, perciò, di situazione alquanto complessa ed incerta, anche sul piano delle strategie processuali, poteva fondatamente dubitarsi dell'esistenza di una concreta *chance* di vincere la causa anche nel caso in cui il convenuto avesse tempestivamente proposto la domanda di riduzione del prezzo.

Avverso tale decisione aveva proposto appello il soccombente ed in esito al relativo giudizio, nel quale si erano costituiti sia il legale sia la (omissis) S.p.a., la Corte di Appello di Roma con sentenza 7 ottobre 2008 aveva rigettato l'impugnazione, in quanto il mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 cc non era stato determinato dalla omessa proposizione dell'*actio quanti minoris*, bensì dal fatto che il comportamento dell'appellante - che aveva offerto di pagare soltanto 10.000.000 delle vecchie lire per



effetto di una decisione personale della quale il difensore non avrebbe potuto che prendere atto - aveva costituito grave inadempimento.

Lo (omissis) aveva allora proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 3917/08 della Corte territoriale, articolando due motivi: nel primo, aveva ribadito che, contrariamente all'interpretazione datane dal giudice *a quo*, il rigetto della domanda non era stato determinato dall'inadeguatezza della somma offerta rispetto al prezzo pattuito nel compromesso, ma dall'impossibilità di prendere in esame l'*actio quanti minoris* perché tardivamente proposta soltanto in sede di conclusioni; nel secondo aveva sostenuto che la Corte di appello aveva argomentato in maniera errata nel ritenere che la decisione di offrire appena 10 milioni risalisse ad una sua autonoma volontà e che l'avv. (omissis) non fosse stato in grado di opporvisi.

Il ricorso è stato accolto da questa Corte regolatrice che con sentenza n. 14936/2012 ha cassato la sentenza n. 3917/08 della Corte di Appello di Roma, rinviando alla stessa in diversa composizione anche per il regolamento delle spese.

E la Corte di Appello, ad esito del giudizio di rinvio, con la impugnata sentenza n. 4144/2015, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dallo Scorza nei confronti dell'avv. (omissis) , nonché la domanda di manleva proposta dall'avv. (omissis) contro la s.p.a. (omissis) . La stessa Corte ha successivamente respinto con ordinanza l'istanza di correzione materiale proposta dallo (omissis) sul presupposto che la Corte fosse incorsa in un errore materiale nel conteggio degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in sentenza.

2. (omissis) ricorre avverso la sentenza del giudice di rinvio, articolando due motivi.

Resistono con distinti controricorsi sia l'avv. (omissis) , che (omissis) s.p.a. proponendo distinti ricorsi incidentali (rispettivamente affidati ad uno e due motivi).

L'avv. (omissis) con memori resiste al ricorso incidentale proposto da (omissis) s.p.a.

In vista dell'odierna adunanza presentano memoria sia il ricorrente che la compagnia (omissis) spa

RITENUTO CHE

1. Infondato è il ricorso incidentale proposto dalla Compagnia (omissis) s.p.a., che, in quanto attinente all'an, viene esaminato per primo.

1.1. Precisamente: con il primo motivo di ricorso incidentale, la compagnia assicuratrice denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si lamenta che la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuta provata la responsabilità dell'avv. (omissis) nella causazione dei danni lamentati dallo (omissis) senza considerare che: a) nella valutazione dell'attività professionale del legale, avrebbe dovuto riportarsi alla situazione concreta ex ante (cioè a quella effettivamente esistente al momento dell'introduzione con la citazione in data 27 maggio 1981 del giudizio instaurato dal predetto nell'interesse dello (omissis)), nella quale l'avv. (omissis) aveva optato per la soluzione conforme all'esegesi normativa dominante; b) nelle ipotesi di interpretazione delle leggi o di risoluzione di questioni opinabili, è esclusa la responsabilità del professionista, salvo che questi abbia agito con dolo o colpa grave; c) la lettera del 16 ottobre 1981, inoltrata dal predetto difensore, conteneva una mera comunicazione di intenti,

che il suo assistito aveva personalmente ribadito davanti al Notaio, senza possibilità da parte dell'avv. (omissis) di condizionare la volontà dello (omissis) .

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 3, sent. n. 3458 del 06/03/2012, Rv. 621499 - 01) ha più volte precisato che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento.

Orbene, nel caso di specie, questa Corte regolatrice con sentenza n. 14936/2012:

- ha in primo luogo ripercorso la gli antefatti storici della vicenda sottesa al ricorso; e in particolare: a) il fatto che l'avv. (omissis), nel convenire il (omissis) con l'atto di citazione del 27/5/1981, si era limitato ad offrire il pagamento del prezzo residuo, da determinarsi in corso di causa, senza proporre contestualmente anche l'azione di riduzione del prezzo in conseguenza delle spese sostenute e sostenende; b) il fatto che il Tribunale, ad esito al giudizio, aveva fatto presente che l'esame andava circoscritto alla domanda inizialmente proposta, essendo preclusa la possibilità di estenderlo alla *quanti minoris* tardivamente formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni; c) il fatto che, per questo motivo, lo stesso tribunale,



dato (inevitabilmente) atto dell'insufficienza della somma offerta rispetto a quella dovuta in base al preliminare, ha pronunciato la risoluzione di quest'ultimo per colpa del promissario acquirente, condannandolo alla restituzione dei beni ed al pagamento di un'indennità per la loro occupazione);

- ed ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando le parti davanti alla Corte di appello di Roma per un rinnovato esame della vertenza, osservando che: a) in base alla giurisprudenza oramai consolidata, a fronte dell'inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente non ha soltanto l'alternativa di scegliere fra la risoluzione del contratto e l'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di cui all'art. 2932 c.c. chiedendo, contestualmente e cumulativamente, anche la riduzione del prezzo al fine di tutelare il suo legittimo interesse al sostanziale rispetto degli impegni assunti; b) *Ciò posto, appar(iva) di ovvia evidenza che la proposizione dell'azione di riduzione, ove ritualmente introdotta, ben avrebbe potuto, nel caso di specie, sovvertire l'esito della causa. Ed e(ra) appena il caso di osservare che nel proporre l'appello avverso la sentenza di primo grado, lo (omissis) aveva espressamente dedotto che la giurisprudenza di legittimità aveva fin dal 1976 statuito che la domanda di riduzione del prezzo poteva essere proposta unitamente a quella di adempimento e che la negligenza dell'avv. (omissis) era consistita sia nel non aver introdotto la domanda di riduzione sia nell'aver agito come se fosse stata proposta. Ciò senza voler infine trascurare che la scelta di offrire la somma di lire 10 milioni di cui alla lettera del 16/10/1981 risale pur sempre al legale sia perché fu l'estensore della missiva sia perché a lui e non al cliente, sprovvisto di nozioni giuridiche, erano inevitabilmente demandate le scelte tecniche per la gestione della controversia";* c) l'omesso esame delle considerazioni e delle doglianze sviluppate dall'appellante inficiava la correttezza del ragionamento seguito dal giudice a quo.



E il giudice di rinvio è pervenuto all'affermazione della responsabilità dell'avv. (omissis) sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) lo (omissis), nel momento in cui si era presentato nello studio dell'avv. (omissis), aveva adempiuto alle obbligazioni a suo carico, pagando tutto quanto fino ad allora dovuto; mentre il (omissis) non aveva fatto altrettanto, in quanto, come era emerso dalla espletata ctu, aveva omesso di eseguire una parte non indifferente dei lavori; pertanto, sussistevano i presupposti non soltanto per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. ma anche per una congrua riduzione del prezzo inizialmente richiesto; d'altronde, lo (omissis), dichiarando di aver visitato l'immobile e di averlo trovato di suo completo gradimento, non aveva inteso liberare il (omissis) dall'obbligo di portare a termine i lavori, ma aveva inteso affermare che quelli fino ad allora eseguiti risultavano di suo gradimento;

b) la causa dello (omissis), al momento della sua introduzione, si profilava come una causa basta su una situazione di forza verosimilmente destinata a sfociare in una vittoria, mentre invece si era risolta in una sconfitta e cioè nella risoluzione del contratto per inadempimento dello (omissis) e nella condanna del medesimo al rilascio dei beni e al pagamento di una indennità di occupazione (oltre che delle spese di lite sostenute dal (omissis) e dagli (omissis));

c) l'esito negativo di una causa facile (se non addirittura routinaria) sposta sull'avvocato l'onere di provare che detto esito non era dipeso da sua imperizia o negligenza; nel caso di specie, non soltanto detta prova non era stata fornita, ma anzi erano emersi elementi indicativi di una gestione della lite non ineccepibile (quali l'esistenza di un filone giurisprudenziale che ammetteva la cumulabilità della quanti minoris con l'azione di cui all'art. 2932 c.c., per cui sarebbe stato prudente proporre fin dall'inizio detta domanda; il fatto che non era risultato provato che l'avv. (omissis) (omissis) una volta deciso di imboccare la strada dell'esclusiva

proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c., aveva informato il cliente dell'ormai ineludibile necessità di stipulare il definitivo alle condizioni inizialmente stabilite, mentre era risultato provato che l'avv. (omissis) aveva avallato l'intenzione del cliente di trattenere una parte del prezzo, redigendo la lettera 16/10/1981 con la quale era stato comunicato al (omissis) che il promissario acquirente avrebbe versato soltanto 10 dei circa 60 milioni che ancora restavano da saldare): in particolare l'avv. (omissis) con la sua condotta ha innescato il meccanismo che ha successivamente portato al fallimento dell'incontro davanti al notaio ed al rigetto della domanda che da detto fallimento è dipeso.

Trattasi di motivazione che, in quanto conforme ai *dicta* contenuti nella sentenza di cassazione e non violativa di alcuna disposizione di legge, si sottrae a censura nella presente sede di legittimità.

1.2. Con il secondo motivo, la compagnia (omissis) s.p.a., controricorrente in via incidentale, denuncia, sempre in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si lamenta che la Corte territoriale, quale Giudice di rinvio, nel ritenere fondata la domanda di garanzia formulata dall'avv. (omissis) (omissis), basandosi sul contratto assicurativo, ha regolato in maniera differente due conseguenze analoghe, scaturenti dal contratto laddove ha applicato la percentuale dello scoperto, contrattualmente prevista nell'aliquota del 10%, agli importi dovuti a titolo di sorte capitale e di spese di lite per il precedente giudizio (e non anche agli importi dovuti "per tutti i gradi del presente giudizio").

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Inammissibile, in quanto il ricorrente incidentale non richiama i documenti legittimanti la sua richiesta.

Infondato, in quanto il giudice di rinvio - dopo essere pervenuto all'affermazione della responsabilità professionale



dell'avv. (omissis) , conformandosi ai *dicta* contenuti nella sentenza di cassazione, ha accolto la domanda di manleva proposto da quest'ultimo, condannando la (omissis) a rivalere il legale del 90% dell'intero importo dovuto allo (omissis) a titolo risarcimento danni e del 100% di quanto dovuto allo stesso a titolo di spese di lite.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla compagnia, la Corte territoriale ha correttamente distinto tra somme dovute a titolo di sorte capitale e somme dovute a titolo di spese legali. Quanto alle prime, tenuto conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza, ha condannato la compagnia a rivalere il legale del 90% dell'intero importo. Quanto alle seconde, tenuto conto che la polizza non prevedeva alcuna franchigia, ha condannato la compagnia a rivalere il legale dell'intero importo dovuto in conformità al disposto di cui all'art. 1917 n. 3 c.c.

2. Infondati sono anche il primo motivo del ricorso principale dello (omissis) ed il ricorso incidentale dell'avv. (omissis) che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi.

2.1. Lo (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1226, 1223 c.c. e 115 c.p.c.. Si lamenta che il Giudice di rinvio, incorrendo nel vizio denunciato e disattendendo consolidati orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, aveva liquidato equitativamente il danno da lui subito (senza considerare gli esborsi sostenuti e il mancato conseguimento della proprietà dell'immobile), mentre avrebbe dovuto reintegrarlo in quello che sarebbe stato il suo patrimonio (ovvero nel valore dell'immobile all'attualità, quale risultante dalla documentazione prodotta ovvero, se necessario, da consulenza tecnica d'ufficio, che era stata sempre richiesta in tutti i gradi di giudizio).

2.2. L'avv. (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697

c.c. Si lamenta che la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, condannandolo al risarcimento del danno nella misura di euro 130 mila, ha riconosciuto allo (omissis), pur in assenza di prova dell'avvenuto pagamento di dette voci, anche il danno per l'indennità di occupazione (che lo (omissis) era stato condannato a pagare nei giudizi da esso controricorrente patrocinati) e per le spese legali (che lo stesso (omissis) era stato condannato a corrispondere dalle sentenze che avevano definito i suddetti giudizi). Deduce di aver sempre contestato nei propri scritti difensivi il difetto probatorio in cui era incorso lo (omissis), ma la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, aveva riconosciuto anche tali voci di danno, incorrendo nel vizio denunciato.

2.3. I motivi sono entrambi infondati.

Invero, a fronte dell'omessa prova in ordine all'entità dei lamentati danni, il giudice di rinvio ha correttamente fatto ricorso al criterio della valutazione equitativa.

E nel far ricorso a detto criterio ha tenuto conto di tutti gli elementi disponibili: dimensioni ed ubicazione dei beni compromessi; prezzo stabilito per gli stessi; importo allora verosimilmente necessario per acquistare analoghe unità immobiliari; ammontare delle spese di lite liquidati alle controparti e dell'indennità di occupazione già posta a carico dello

3. Infondato è infine il secondo motivo del ricorso principale con il quale lo (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti in relazione agli artt. 111 n. 6 della Cost., l'art. 12 prel., all'art. 132 c.p.c e agli artt. 1123, 1126 c.c.

Il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale ha omesso di esaminare il valore degli immobili all'attualità (e non alla data della sentenza di primo grado) e la documentazione prodotta nella prima udienza del giudizio di rinvio; ma dimentica di considerare che non

costituisce fatto decisivo la mera allegazione di circostanze o singoli elementi istruttori.

D'altronde il motivo è infondato in quanto l'importo corrispondente al valore degli immobili, oggetto del contratto preliminare di compravendita 18/11/1980, è stato correttamente determinato avuto riguardo all'epoca coeva, non essendo peraltro allora concretamente prospettabile quale sarebbe stato l'andamento del mercato immobiliare. Ciò tanto più che il ricorrente non ha mai sostenuto l'esborso del prezzo di compravendita, per cui, ove la Corte territoriale avesse accolto la sua richiesta, lo si sarebbe venuto a trovare in una condizione financo migliore rispetto a quella che si sarebbe verificata qualora avesse versato detto prezzo di acquisto.

4. Al rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento dell'importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

Avuto riguardo alla formulazione dell'art. 91 c.p.c. alla data di introduzione del giudizio di merito e tenuto conto del rigetto di tutti i ricorsi, si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso principale proposto da (omissis) ;
- rigetta il ricorso incidentale proposto dall'avv. (omissis)
- ;

- rigetta il ricorso incidentale proposto da (omissis)

spa;

-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 10 maggio 2018.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ora 1.3. LUG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

